

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (97/C 285/10)

### INTRODUZIONE

Con la sua comunicazione del 10 luglio 1996 sul programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato (1), la Commissione ha annunciato il suo intento di adottare una comunicazione sulle misure volte a garantire che il gruppo europeo d'interesse economico (GEIE) possa partecipare, a parità di condizioni con le altre imprese, agli appalti pubblici e possa prender parte pienamente ai programmi finanziati mediante fondi pubblici, in modo da permettere alle PMI di utilizzare al meglio tale strumento giuridico per riunire le loro risorse.

Il gruppo europeo d'interesse economico è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (2) (qui di seguito «il regolamento»).

La creazione a livello comunitario di uno strumento giuridico destinato a facilitare la cooperazione transnazionale fra imprese costituisce un elemento importante nel processo di realizzazione del mercato interno.

Il GEIE è attualmente l'unico veicolo giuridico di cooperazione direttamente radicato nell'ordinamento comunitario; esso costituisce pertanto un elemento predominante della cooperazione europea, in particolare per le PMI interessate a partecipare a progetti di dimensione europea. A tutt'oggi oltre 800 GEIE sono attivi nei settori più svariati dell'economia. Si tratta di un dato incoraggiante se si tiene conto del fatto che i primi GEIE hanno potuto essere costituiti soltanto a partire dal 1° luglio 1989, data alla quale è divenuto applicabile il regolamento.

Tuttavia, una recente conferenza organizzata sotto l'egida della Commissione (3) ha permesso di constatare che la forma del GEIE non è ancora utilizzata in maniera ottimale dalle imprese interessate a cooperare a livello transnazionale, specie per la partecipazione ad appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici.

La presente comunicazione ribadisce la natura del GEIE e ne chiarisce talune caratteristiche e modalità di funzionamento in modo da consentire al gruppo europeo di partecipare ad appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici a parità di condizioni con altre imprese. Questo chiarimento dovrebbe consentire una migliore utilizzazione del GEIE da parte delle imprese, in particolare PMI. In effetti, la Commissione ha constatato a più riprese che l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, le cui regole sono spesso riprese nei programmi finanziati con fondi pubblici, rappresenta un modo per accelerare la realizzazione del mercato interno e lo sviluppo economico regionale (4).

Da un punto di vista più ampio la Commissione intende incoraggiare la partecipazione dei GEIE a tali appalti e programmi. Il gruppo europeo rappresenta infatti un progresso considerevole per l'insieme delle imprese dell'Unione in quanto offre loro l'opportunità di una cooperazione nell'ambito di una struttura transnazionale, la quale allo stesso tempo garantisce ai propri membri di mantenere un autonomo esercizio delle loro attività.

### I. Definizione del GEIE

Il GEIE è una struttura elastica e leggera che permette ai suoi membri, senza comprometterne l'indipendenza economica e giuridica, di esercitare insieme una parte delle loro attività economiche.

La creazione di un GEIE dà vita ad un ente giuridico indipendente dotato di capacità giuridica il cui fine è di agevolare e di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o

di incrementare i risultati di tale attività.

La definizione ora illustrata dimostra che l'obiettivo perseguito dagli ideatori di tale strumento è di promuovere una cooperazione transnazionale fra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del GEIE, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto alle attività di tali imprese.

Da un lato il GEIE è equiparabile alle società di persone (società in nome collettivo, partnership, offene Handelsgesellschaften) nella misura in cui, ad esempio, i membri rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni del gruppo (vedere paragrafo II.5). Tuttavia, il GEIE presenta talune caratteristiche che sono proprie a forme più strutturate di società: ad esempio esso agisce in nome proprio tramite i suoi amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri (5), secondo una regola generalmente applicabile alle società di capitali (vedere paragrafo II.2).

## II. Caratteristiche del GEIE

### 1. Carattere comunitario del GEIE

I gruppi europei d'interesse economico sono radicati nell'ordinamento giuridico comunitario. La loro costituzione e la loro esistenza giuridica possono realizzarsi pertanto soltanto alle condizioni, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal diritto comunitario, pur se quest'ultimo rinvia alle legislazioni nazionali per la regolamentazione di taluni aspetti. La neutralità giuridica del GEIE pone i membri su un piano di parità, il che è molto importante per fugare i timori dei membri che uno di essi sia avvantaggiato perché opera in un contesto giuridico più familiare.

### 2. Capacità giuridica del GEIE e autonomia dei membri

Il GEIE ha una capacità giuridica piena e autonoma che lo differenzia dalle tecniche puramente contrattuali di cooperazione. In particolare, il fatto di essere dotato di organi propri conferisce al gruppo europeo un potere di contrattazione e di rappresentanza dei suoi membri molto più forte di quello di cui ciascun membro può disporre individualmente. Il GEIE ha la capacità di agire in nome proprio tramite uno o più amministratori, i quali possono essere nominati indipendentemente dalla loro qualità di membri e i cui poteri di rappresentanza si ispirano direttamente alle regole applicabili alle società di capitali. Tale caratteristica è importante ai fini della partecipazione del GEIE agli appalti pubblici e ai programmi finanziati con fondi pubblici: essa offre ai membri del GEIE il vantaggio di presentare un fronte unito nella negoziazione dei contratti e nella richiesta di crediti o garanzie finanziarie collegata agli appalti pubblici (6).

### 3. Carattere ausiliario dell'attività del GEIE

Il GEIE si distingue da una società essenzialmente per il suo scopo che è quello di facilitare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri per permettere a questi ultimi di incrementare i propri risultati, mentre una società persegue generalmente uno scopo di lucro per sé stessa.

A motivo di questo carattere ausiliario, l'attività del GEIE deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri e non sostituirvisi.

Tuttavia, la creazione del GEIE deve offrire un quadro giuridico che faciliti l'adeguamento delle attività dei suoi membri alle condizioni economiche del mercato (7).

Il carattere ausiliario dell'attività del GEIE non deve dunque essere considerato come una limitazione operativa del gruppo che lo confina ad un ruolo accessorio o di minore importanza.

Fatto salvo il rispetto della natura ausiliaria delle sue attività, il GEIE può essere considerato in grado di svolgere tutte le funzioni che possono incombere a qualsiasi altro tipo di raggruppamento che partecipi ad un appalto pubblico o a un programma finanziato con fondi pubblici.

In questo contesto il GEIE può avere differenti funzioni: può essere utilizzato come semplice quadro di coordinamento e di organizzazione delle attività dei suoi membri ma può anche stipulare in nome proprio e provvedere all'esecuzione dei contratti che formano oggetto di appalti pubblici o di programmi finanziati con fondi pubblici.

In particolare, il regolamento non vieta al GEIE di assorbire completamente, ma temporaneamente, talune attività dei suoi membri. Tale aspetto ha del resto già formato oggetto di una precisazione da parte della Commissione nel 1991: «Nulla impedisce che talune attività dei membri siano svolte dal GEIE per un periodo limitato, ad esempio nell'ambito della realizzazione di un cantiere» (8).

#### 4. Aspetti strutturali del GEIE: stabilità e flessibilità

Il regolamento garantisce la flessibilità di adattamento del GEIE alle condizioni economiche grazie all'ampia libertà che hanno i suoi membri di organizzare i propri rapporti contrattuali e il funzionamento interno del gruppo (9).

Tale flessibilità si manifesta sia a livello della costituzione del GEIE e della sua durata che delle sue modalità di finanziamento o di funzionamento.

Le formalità per costituire un GEIE sono molto semplici poiché è sufficiente la stipula di un contratto scritto (non è prescritta la forma notarile) e l'iscrizione nel registro dello Stato ove il gruppo ha sede.

Inoltre il GEIE può essere costituito per una durata illimitata o limitata. Grazie a questa flessibilità nella costituzione del gruppo, quest'ultimo rappresenta uno strumento particolarmente adatto a progetti limitati nel tempo, come ad esempio studi di fattibilità o l'esecuzione di lavori.

L'ampia apertura del GEIE consente a quest'ultimo di rispondere efficacemente ad eventuali esigenze di modifica delle condizioni di cooperazione. Tale apertura è chiaramente specificata nel sesto considerando del regolamento, il quale precisa che «l'accesso al gruppo deve essere consentito nel modo più ampio possibile alle persone fisiche, alle società e agli altri enti giuridici nel rispetto delle finalità del regolamento» (10).

La flessibilità lasciata ai membri del GEIE per quanto riguarda il finanziamento del gruppo è anch'essa molto attraente per le imprese. Non è richiesto un capitale all'atto della costituzione. Questa flessibilità è molto importante e distingue la creazione di un GEIE da quella di una società, la quale può comportare l'immobilizzazione di notevoli somme di danaro durante un certo lasso di tempo; al contrario, nel caso del GEIE, è possibile prevedere tappe intermedie che permettano l'impiego ottimale delle risorse, le quali possono essere smobilitate progressivamente.

È importante segnalare che sono consentite tutte le forme di conferimenti: in denaro, in natura o anche in beni immateriali (conoscenze tecnologiche, brevetti, relazioni commerciali e professionali, ecc.).

Il GEIE potrà anzi funzionare in certi casi o con il versamento periodico di contributi da parte dei membri o con la messa a sua disposizione di fondi in conti correnti.

Inoltre, anche se il regolamento vieta al GEIE di fare appello al pubblico risparmio, gli consente tuttavia di ricorrere al credito bancario (11).

Un altro segno della elasticità del funzionamento del GEIE risiede nella facoltà di trasferire la sua sede da uno Stato membro a un altro mantenendo la personalità o la capacità giuridica. Questa operazione non può dunque essere considerata come scioglimento del gruppo né essere tassata in quanto tale.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei rapporti fra i membri, il regolamento lascia ampio spazio alla loro volontà. Tuttavia esso prevede alcune disposizioni imperative e suppletive nell'interesse dei terzi ma anche degli stessi membri, volte a misurare la portata delle loro obbligazioni personali (12).

Alcune decisioni importanti riguardanti il funzionamento e la composizione del gruppo possono essere adottate validamente soltanto all'unanimità. Si tratta, in particolare, delle

seguenti: la modifica dell'oggetto del gruppo, la modifica del numero dei voti attribuito a ciascun membro, la modifica delle condizioni di adozione delle decisioni, la modifica della quota del contributo dei membri o di alcuni di essi al finanziamento del gruppo, il trasferimento della sede quando implica il cambiamento della legge applicabile al gruppo, l'autorizzazione di un membro a cedere la sua partecipazione al gruppo, o una frazione di questa.

Lo scioglimento del gruppo deve essere deliberato all'unanimità, salvo che il contratto di gruppo disponga altrimenti.

Va aggiunto che se il contratto di gruppo non contiene alcuna disposizione sulle deliberazioni, si applica in tutti i casi la regola dell'unanimità (13).

Il regolamento impone inoltre condizioni abbastanza rigorose per l'ammissione e il recesso dei membri. Tali regole confermano il carattere intuitu personae molto marcato dei rapporti fra i membri. La decisione di ammettere nuovi membri deve essere infatti presa all'unanimità dai membri del gruppo. Il recesso di un membro del gruppo è possibile nelle condizioni previste nel contratto del gruppo o in mancanza, con l'accordo unanime degli altri membri (14).

Il regolamento subordina la cessione delle quote ad una autorizzazione unanime degli altri membri. In assenza di clausole nel contratto di gruppo riguardanti la costituzione di garanzie sulla partecipazione di un membro, tale operazione è possibile soltanto con l'accordo unanime degli altri membri (15).

Il regolamento attenua dunque il rischio di mutamenti strutturali all'interno del gruppo assicurando uno sbarramento efficace tramite un controllo sull'entrata e sull'uscita dei membri.

Tale controllo è un elemento importante atto a rassicurare i contraenti potenziali di un GEIE, in particolare le banche e le compagnie di assicurazione a cui il GEIE richieda prestiti o garanzie per partecipare ad appalti pubblici, o le autorità presso cui il gruppo solleciti un finanziamento nell'ambito di programmi.

#### 5. Responsabilità solidale e illimitata dei membri

Indipendentemente dal credito e dalle garanzie che potranno essere accordati al GEIE in funzione della posizione finanziaria dei suoi membri, viene garantita la massima tutela ai terzi che entreranno in relazione di affari con il gruppo.

Il regolamento stabilisce il principio della responsabilità solidale e illimitata dei membri del GEIE per le obbligazioni del gruppo (16).

Il GEIE può contrarre in nome proprio impegni aventi implicazioni finanziarie. Esso è naturalmente tenuto ad assumerne l'onere a carico del proprio patrimonio. Se il pagamento viene effettuato da parte del gruppo entro un congruo termine, sono i membri a rispondere illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni di qualsiasi natura del gruppo stesso.

Questa responsabilità personale dei membri costituisce il contrappeso naturale della libertà contrattuale che è alla base del GEIE e dell'assenza dell'obbligo di un capitale.

Inoltre i membri che cessano di far parte del gruppo restano responsabili dei debiti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del gruppo anteriore alla loro cessazione per un periodo di cinque anni da tale cessazione (17). La responsabilità solidale e illimitata dei membri del gruppo costituisce una garanzia fondamentale che permette ai terzi di entrare più facilmente in rapporti di affari con il GEIE, di fornirgli coperture assicurative o di accordargli crediti tenuto conto della capacità finanziaria di uno o più dei suoi membri.

Questa regola dimostra, e in modo particolare nel caso di un GEIE costituito senza capitale, che la capacità finanziaria aggregata dei membri che lo compongono, unita alle garanzie che costoro possono apportare, devono essere prese in considerazione quando un gruppo concorre ad un appalto o presenta una domanda di finanziamento o di credito.

### III. Partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici

#### a) Considerazioni generali

Le direttive comunitarie sugli appalti pubblici impongono nell'insieme dell'Unione europea il rispetto di condizioni minime in materia di informazione e di procedura riguardanti gli appalti pubblici, aggiudicati dai poteri pubblici (direttive «settori classici») da un lato, e, dagli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (direttive «settori speciali») dall'altro. Questo quadro giuridico è completato da alcune regole sui mezzi di ricorso in caso di controversie fra le imprese e le amministrazioni aggiudicatrici. Tutte queste regole costituiscono un insieme chiamato comunemente «direttive appalti pubblici» (18).

Questi due gruppi di direttive, che differenziano su alcuni punti, prescrivono il divieto di discriminazioni, la trasparenza delle procedure di selezione dei candidati e di aggiudicazione degli appalti sulla base di criteri obiettivi che devono essere noti a priori, nonché delle norme applicabili in campo tecnico.

Per quanto riguarda la partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici, va ricordato che le relative direttive comunitarie non contengono alcuna disposizione che possa ostacolare tale partecipazione. Al contrario, tutte le direttive sugli appalti pubblici prevedono la possibilità per i raggruppamenti di partecipare agli appalti senza che rivestano una forma giuridica specifica. Tuttavia la trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata può essere richiesta una volta che l'appalto gli sia stato aggiudicato dal potere aggiudicatore o dall'amministrazione aggiudicante (19).

Il carattere ausiliario dell'attività del GEIE non deve essere un ostacolo per la sua partecipazione agli appalti pubblici. La Corte di giustizia ha recentemente ricordato a questo riguardo che «può concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori non solo una persona fisica o giuridica che provvede direttamente all'esecuzione dei lavori, ma altresì una persona che li faccia eseguire tramite agenzie o succursali o si avvalga di tecnici od organi tecnici esterni ovvero un raggruppamento di imprenditori, a prescindere dalla sua forma giuridica» (20). Un GEIE può dunque partecipare ad un appalto pubblico e provvedere alla sua esecuzione.

#### b) Valutazione consolidata dei criteri di partecipazione agli appalti pubblici

Nella citata sentenza la Corte afferma il principio della valutazione consolidata delle risorse e delle capacità di tutti i membri di un raggruppamento di imprese all'atto della partecipazione di un'impresa di tale raggruppamento ad un appalto pubblico, purché tale impresa possa effettivamente disporre delle risorse e delle capacità delle altre imprese del raggruppamento necessarie all'esecuzione dell'appalto.

Applicando il ragionamento della Corte al GEIE, all'atto della selezione degli offerenti o dei candidati ad un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice deve applicare i criteri di valutazione stabiliti dalle direttive tenendo conto non solo delle capacità del GEIE stesso ma anche di quelle dei suoi membri.

In base alle direttive appalti pubblici, qualsiasi imprenditore interessato a partecipare ad un appalto pubblico può essere invitato a fornire la prova della sua identità o delle sue capacità economiche, finanziarie o tecniche (21) (criteri di selezione qualitativa). Qualora il GEIE non soddisfi direttamente, in quanto ente giuridico indipendente, tali criteri di selezione, il principio della valutazione consolidata esige che si tenga conto delle capacità dei suoi membri. Ciò implica che:

- Quando tutte le imprese che fanno parte del GEIE soddisfano i criteri di selezione non si può esigere che il GEIE risponda ugualmente a tali condizioni.
- Per contro, se non tutti i membri di un GEIE soddisfano i criteri di selezione, i membri del GEIE incaricati in pratica dell'esecuzione dell'appalto devono rispondere alle condizioni prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice.
- Infine, è ovvio che se nessuno dei membri di un GEIE risponde alle condizioni prescritte dall'amministrazione aggiudicatrice, il GEIE non può essere utilizzato per aggirare tali

condizioni.

- Le regolamentazioni nazionali relative all'iscrizione nel registro degli imprenditori abilitati a partecipare agli appalti pubblici non devono ostacolare la partecipazione dei GEIE a tali appalti. Se il diritto nazionale subordina la partecipazione dei GEIE agli appalti pubblici alla loro registrazione o abilitazione, esso deve o permettere la registrazione o l'abilitazione del GEIE in quanto tale o prevedere un'esenzione per permettere la partecipazione del GEIE agli appalti pubblici a prescindere dall'iscrizione nel registro o dall'abilitazione.

#### IV. Partecipazione dei GEIE ai programmi finanziati con fondi pubblici

Le specificità del GEIE dovrebbero consentirgli di partecipare a pieno titolo ai programmi finanziati con fondi pubblici. Tali specificità sono analizzate qui di seguito.

##### 1. Carattere transnazionale del GEIE

Numerosi programmi di sostegno comunitario esigono che i progetti siano presentati da più soggetti stabiliti in Stati membri differenti. Si può citare a questo titolo l'articolo 2, lettera b della decisione del Consiglio del 1994 relativo alle norme di partecipazione alla azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea (22).

In base a tale disposizione, possono beneficiare dei contributi comunitari soltanto le «azioni realizzate da almeno due soggetti giuridici che devono essere indipendenti l'uno dall'altro ed essere stabiliti in Stati membri differenti o perlomeno in uno Stato membro e in uno Stato associato al programma».

La cooperazione transfrontaliera costituisce ugualmente un obiettivo dei programmi operativi nel quadro di iniziative comunitarie finanziate dai Fondi strutturali. Ciò vale per Interreg II (23), uno dei cui obiettivi è lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera regionale, o Leader II che sovvenziona anche (parte C) progetti di cooperazione transnazionale di sviluppo rurale (24) o REGIS II che incoraggia la cooperazione transnazionale tra regioni comunitarie ultraperiferiche (25).

Poiché il GEIE deve essere obbligatoriamente costituito da almeno due soggetti stabiliti in due Stati membri differenti (26), il carattere transnazionale è uno degli elementi costitutivi del GEIE il quale può dunque essere considerato in sé come un «consorzio». Per questo motivo i GEIE hanno in tutti i casi il diritto di porre la loro candidatura da soli per partecipare a programmi comunitari, anche quando questi richiedono la partecipazione di entità giuridiche di più Stati membri.

In questa ipotesi non si può esigere dai membri di un GEIE che essi introducano le loro candidature parallelamente a quella del gruppo stesso.

La Commissione intende perciò introdurre nell'insieme dei suoi elenchi ufficiali di imprenditori abilitati, nonché nei formulari da compilare nel quadro degli inviti a partecipare, accanto alle quindici categorie esistenti per classificare i partecipanti nazionali, una nuova categoria a carattere puramente europeo, chiamata «EUR». I GEIE saranno automaticamente classificati in questa categoria a motivo della loro natura transnazionale.

##### 2. La presenza di una pluralità di soggetti indipendenti

I membri di un GEIE mantengono pienamente la loro indipendenza giuridica ed economica nell'esercizio delle loro attività. I GEIE dovrebbero dunque poter partecipare a pieno titolo a programmi che richiedono che almeno due soggetti giuridici distinti presentino congiuntamente un progetto. Si può citare a titolo di esempio la decisione del Consiglio del 23 novembre 1994 che stabilisce un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (27).

La citata decisione raggruppa la maggior parte delle azioni del programma «Thermie» relativo alla dimostrazione tecnica dei progetti. In base al suo allegato III il finanziamento comunitario dei progetti di ricerca in cooperazione, a cui partecipano in linea di massima almeno quattro PMI indipendenti di almeno due Stati membri differenti, copre il 50 % del costo della ricerca.

Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il GEIE può partecipare ai programmi a parità di condizioni con le altre imprese ammissibili. Il gruppo deve infatti essere composto da almeno due membri di due Stati membri differenti che per tutta la durata della loro collaborazione mantengono la loro autonomia economica e giuridica (28).

Il GEIE deve dunque poter partecipare da solo a programmi, ivi inclusi quelli che esigono esplicitamente la partecipazione di più soggetti indipendenti. In questa ipotesi non si dovrebbe esigere che i membri del GEIE introducano una candidatura individuale parallelamente a quella del gruppo stesso.

### 3. La creazione di sinergie

In certi casi le proposte vengono selezionate tenendo conto della capacità effettiva del programma di promuovere sinergie fra le diverse categorie di partecipanti (29). Questo tipo di programmi richiedono la partecipazione di strutture di cooperazione create ex novo. In questo contesto, i consorzi creati ad hoc non devono essere preferiti ai GEIE recentemente costituiti senza che sia effettuato un esame attento delle loro caratteristiche e capacità.

## V. Accesso dei GEIE al credito

L'accesso al credito è un elemento fondamentale per la maggior parte degli operatori economici.

Tuttavia il ricorso a mezzi finanziari esterni all'impresa è spesso difficile, in particolare per le PMI che potrebbero essere considerate come prenditori di prestito ad alto rischio.

Per questo motivo il raggruppamento di imprese nell'ambito di un GEIE può costituire un vantaggio nel dialogo con gli organismi creditizi.

La Commissione desidera chiarire e precisare taluni aspetti legati all'accesso al credito dei GEIE in modo da evitare ogni rischio di discriminazione dei GEIE rispetto ad altre forme di imprese nazionali meglio conosciute dagli operatori economici.

### 1. La domanda di garanzie

Nonostante il grado elevato di libertà e di autonomia operativa mantenuto dalle imprese che fanno parte di un GEIE, la loro responsabilità solidale e illimitata può facilitare considerevolmente l'ottenimento di un credito e rafforzare il potere contrattuale dei membri. I creditori di un GEIE, in particolare le banche e gli altri organismi finanziari, possono rivalersi sui patrimoni personali dei membri del gruppo per le obbligazioni assunte e non adempiute da questo entro un congruo termine.

L'esigenza di garanzie personali da parte di ciascun membro di un GEIE rende molto più oneroso il prestito, e non dovrebbe perciò essere imposta nella pratica dato che i membri rispondono già delle obbligazioni del gruppo con il loro patrimonio personale.

Il GEIE si presenta dunque come uno strumento per accrescere il potenziale di credito dei suoi membri diminuendo nello stesso tempo generalmente il costo di tale operazione.

### 2. La legittimazione degli amministratori

L'autonomia giuridica che caratterizza il GEIE gli permette inoltre di agire come interlocutore unico presso organismi finanziari, dato che gli amministratori hanno pieni poteri di rappresentanza del gruppo nelle trattative.

Una trattativa diretta fra ciascun membro del gruppo e i partner finanziari di questo non è dunque necessaria.

### 3. La prova della capacità finanziaria

Il GEIE, come qualsiasi altro richiedente di prestiti, deve essere in grado di provare la propria solvibilità.

Come già detto nel terzo capitolo in relazione agli appalti pubblici, gli organismi creditizi dovrebbero poter procedere ad una valutazione globale della solvibilità dei raggruppamenti tenendo conto della capacità finanziaria dei loro membri.

Un consolidamento degli elementi dell'attivo del GEIE e di quelli dei suoi membri

faciliterebbe le valutazioni necessarie da parte degli organismi finanziari.

La redazione da parte dei GEIE di un bilancio e di un conto profitti e perdite consolidati potrebbe essere un elemento di valutazione molto utile in questo contesto.

Oltre a questi elementi, la sussistenza in capo al GEIE di un capitale proprio - che non è obbligatorio in base al regolamento - costituisce una sicurezza per tutti i finanziatori che hanno rapporti con il gruppo.

Un GEIE dotato di un capitale dispone dunque di un vantaggio competitivo non trascurabile che può essere preso in considerazione fra gli altri elementi di valutazione citati.

In assenza di un capitale proprio, è incontestabile che la capacità del o dei membri stabiliti nello Stato in cui è situato l'organismo di credito è un elemento chiave ai fini di una domanda di prestito o di garanzia.

Il creditore del GEIE eviterà lunghe procedure per il recupero di somme all'estero, dato che il principio della responsabilità solidale e illimitata dei membri del gruppo consente a tale creditore di scegliere il membro su cui rivalersi in caso di inadempimento da parte del gruppo.

## VI. Conclusioni

Il GEIE è attualmente l'unico veicolo che offra alle imprese un quadro per la cooperazione direttamente legato all'ordinamento giuridico comunitario. Per questo motivo e allo scopo di facilitarne l'utilizzazione, la Commissione continuerà a seguire attentamente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2137/85.

In un mercato in costante evoluzione, il GEIE offre l'opportunità alle imprese dell'Unione, in particolare alle PMI, di sviluppare il loro potenziale nell'ambito di progetti a dimensione comunitaria. Alle PMI è infatti ormai riconosciuto un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi in materia di crescita, di competitività e di cooperazione che formano parte delle priorità dell'Unione europea (30). L'azione Regie costituisce in questo senso un buon mezzo per promuovere l'utilizzazione del GEIE da parte delle PMI.

La Commissione considera essenziale che tutti gli attori interessati all'utilizzazione del GEIE, le imprese o gli organismi chiamati a contrattare con il gruppo, prendano pienamente coscienza delle sue caratteristiche e potenzialità.

La presente comunicazione intende apportare i chiarimenti utili per rimuovere ogni incertezza che potrebbe ancora ostacolare un'utilizzazione ottimale del GEIE nel settore degli appalti pubblici e dell'accesso al credito che vi è direttamente collegato nonché nel campo dei programmi finanziati con fondi pubblici.

(1) COM(96) 329 def.

(2) GU L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

(3) Conferenza REGIE 1996: «Bilancio di sei anni d'esperienza del GEIE», 25 e 26 marzo 1996.

(4) Vedere la comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri riguardante il controllo dell'osservanza delle regole «appalti pubblici» nei progetti e programmi finanziati dai fondi strutturali e strumenti finanziari, GU C 22 del 28. 1. 1989, pag. 3.

Vedere anche le comunicazioni della Commissione: «Promozione della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità» - COM(90) 166 del 7. 5. 1990; «La partecipazione delle PMI agli appalti pubblici nella Comunità» - SEC(92) 722 def. dell'1. 6. 1992.

(5) Articolo 19 del regolamento.

(6) Articolo 1, comma 2 del regolamento.

(7) Primo considerando del regolamento.

(8) Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione all'interrogazione scritta n. 1587/91, GU C 323 del 13. 12. 1991, pag. 32 e segg.

(9) Quarto considerando del regolamento.

(10) Vedere anche l'articolo 4 del regolamento.

(11) Articolo 23 del regolamento.

(12) Articolo 17 del regolamento.

(13) Articolo 17 paragrafo 3 del regolamento.

(14) Articoli 26, paragrafo 1 e 27, primo comma del regolamento.

Il recesso di un membro per giusta causa è possibile in qualsiasi momento senza che sia necessario l'accordo unanime degli altri membri (articolo 27, paragrafo 1, secondo comma).

(15) Articolo 22 del regolamento.

(16) Articolo 24 del regolamento.

(17) Articoli 34 e 37, paragrafo 1 del regolamento.

(18) Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, GU L 199 del 9. 8. 1993, pag 1; direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 54; direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1; direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 33; direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84, e direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 14.

(19) Articolo 18 della direttiva 93/36/CEE, articolo 21 della direttiva 93/37/CEE, articolo 26 della direttiva 92/50/CEE e articolo 33 della direttiva 93/38/CEE.

(20) Corte di giustizia, 14. 4. 1994 - Ballast Nedam Groep NV/Belgische staat, causa C-389/92, raccolta 1994 - I - punto 13, pag. 1306. Tale sentenza forma attualmente oggetto di una nuova domanda pregiudiziale di interpretazione (causa C-5/97).

(21) Articoli da 21 a 25 della direttiva 93/36/CEE, articoli da 25 a 29 della direttiva 93/37/CEE, articoli da 30 a 35 della direttiva 92/50/CEE. Vedere anche articoli da 30 a 32 della direttiva 93/38/CEE.

(22) Decisione 94/763/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea, GU L 306 del 30. 11. 1994, pag. 8.

(23) Vedere la comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone frontaliere, cooperazione transfrontaliera e reti energetiche selezionate - Interreg II, GU C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 60.

(24) Vedere la comunicazione della Commissione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale - Leader II, GU C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 48.

(25) Vedere la comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a stabilire nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche - Regis II, GU C 180

dell'1. 7. 1994, pag. 44.

(26) Cfr. articolo 4, secondo comma del regolamento.

(27) Cfr. GU L 334 del 22. 12. 1994, pag. 87.

(28) Cfr. articoli 3 e 4 del regolamento.

(29) Cfr. articolo 4 della decisione 94/763/CE.

(30) Cfr. la comunicazione della Commissione «Programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato», CON(96) 329 def. del 10. 7. 1996.

Vedere anche: «Valorizzazione massima del potenziale di impiego, di crescita e di competitività delle PMI europee», decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9. 12. 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000), GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.